

EMENDAMENTO n.1

**CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO**

EMENDAMENTO n. 1

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Il presente emendamento al contratto è sottoscritto il giorno 28/12/2021 tra:

La Sede di Yangon dell'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS),
codice fiscale 97871890584 nella persona del Reggente Ing. Walter Zucconi,
(di seguito *Comittente*)

e

Il Dott. Michele Romano ,

[REDACTED]

(di seguito *Lavoratore*),

qui di seguito denominate anche *Parti*

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 125 dell'11 agosto 2014 – da qui in avanti denominata Legge Istitutiva – è costituita l'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (qui di seguito denominata AICS) con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- che, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale n. 113 del 22 luglio 2015, denominato Statuto dell'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, è prevista – secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 7, della Legge Istitutiva – l'istituzione di Sedi estere dell'AICS;
- che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto n. 113 del 22 luglio 2015, la gestione di ciascuna Sede estera è affidata a un Titolare di Sede, avente i poteri e le

¹ Il domicilio fiscale italiano, da determinarsi secondo quanto previsto dall'art. 58 del DPR 600/1973, deve essere obbligatoriamente indicato per i soggetti IRPEF.

responsabilità attribuiti ai capi rappresentanza diplomatica dal Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010 n. 54;

- che, secondo quanto disposto dallo Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 113 del 22 luglio 2015, in particolare all’articolo 11, comma 1, lettera c), l’Agenzia può stipulare, con personale esterno alla pubblica amministrazione, contratti di diritto privato a tempo determinato disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano, per lo svolgimento di compiti o attività attinenti alle iniziative di cooperazione all’estero;
- che il Titolare di Sede ha ravvisato la necessità di avvalersi della collaborazione di un Programme Officer – Esperto nel Settore della valorizzazione del Patrimonio Culturale e del Turismo Sostenibile;
- che, a seguito di procedura comparativa agli atti della sede estera AICS Yangon (Avviso di selezione n006/AICSYANGON/2020), il Dott. Michele Romano è stato selezionato quale vincitore, essendo altresì risultato in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento del rapporto di lavoro;
- che il lavoratore ha espressamente accettato una proposta di lavoro a tempo determinato da parte del Titolare di Sede, sottoscrivendo il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prot. n. (I).0015565.03-06-2021 con la Sede AICS di Yangon con decorrenza dal 01/07/2021 al 31/12/2021, per un periodo complessivo di n. 6 mesi;
- che il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha rifinanziato con Delibera n. 43 del 24-06-2020 l’iniziativa di cooperazione “AID 11758 “FONDO UNICO per l’assistenza tecnica ai partner locali (MY-CTAF)” approvata con Delibera n. 87 del 30-11-2018, rifinanziata con Delibera n. 74 del 5-11-2019 e con Delibera n. 78 del 21-11-2019 (riallocazione fondi esperti - categoria C), con Delibera n. 27 del 05-05-2020 (riallocazione fondi esperti);
- che si tiene conto di quanto disposto dalla Delibera del Comitato Congiunto n. 101 del 2019 e di quanto disciplinato con il documento “Criteri e modalità per la selezione di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto AICS” adottato dal Direttore AICS con provvedimento del 12-12-2019 n. 16343 e con Determina n.28 del 05.02.2021., nonché delle griglie salariali adottate con gli stessi provvedimenti e delle griglie salariali in essere presso la Sede AICS di Yangon per le posizioni non previste da dette tabelle
- che il Reggente di Sede ha valutato positivamente la prestazione del lavoratore fino alla data odierna e ha ravvisato la necessità di estendere la durata del rapporto contrattuale in oggetto, nel rispetto della normativa vigente, per assicurare la corretta realizzazione delle attività in capo alla Sede AICS di Yangon;
- che il lavoratore ha espressamente manifestato la propria volontà di estendere il rapporto contrattuale in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
DETERMINATO PROT.N. (I).0015565.03-06-2021
SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI A YANGON IN DATA 01.06.2021

SI CONVIENE DI EMENDARE I SEGUENTI ARTICOLI, COME SEGUE:

ART. II
(DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il presente contratto viene stipulato a tempo determinato, per un periodo di 6 mesi, con decorrenza dal 01/07/2021 e termine al 31/12/2021.
2. I primi trenta 30 giorni sono considerati quale periodo di prova, così come previsto dalla legge locale. Al termine di tale periodo il Titolare di Sede, sulla base della valutazione dell'idoneità alle mansioni che il lavoratore dovrà svolgere, il contratto potrà essere confermato o risolto.
3. Il presente contratto viene esteso a tempo determinato, per un periodo di 5,5 mesi, con decorrenza dal 01/01/2022 e termine il 15/06/2022.
4. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il Lavoratore alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

ART. III
(TRATTAMENTO ECONOMICO)

1. Al Lavoratore è corrisposta una retribuzione lorda totale di Euro 41.251,44 (Euro quarantunomiladuecentocinquantequattro/44) comprensiva di Indennità Costo/Qualità della vita e Maggiorazione Rischio e Disagio, per il periodo contrattuale 01/07/2021 – 31/12/2021. Le suddette Indennità Costo/Qualità della vita e Maggiorazione Rischio e Disagio sono da corrispondersi solamente al Lavoratore che svolga la propria prestazione lavorativa in loco, ovvero nel territorio della Repubblica dell'Unione del Myanmar.
2. Al Lavoratore è corrisposta una retribuzione lorda totale di Euro 35.695,66 (Euro Trentacinquemilaseicentonovantacinque/66) per il periodo contrattuale 01/01/2022 – 15/06/2022, comprensiva di Indennità Costo/Qualità della vita e Maggiorazione Rischio e Disagio. Le suddette Indennità Costo/Qualità della vita e Maggiorazione Rischio e Disagio sono da corrispondersi solamente al

Lavoratore che svolga la propria prestazione lavorativa in loco, ovvero nel territorio della Repubblica dell'Unione del Myanmar.

3. Su detta retribuzione saranno applicate le ritenute alla fonte da parte dell'Erario, tenuto conto della residenza fiscale del Lavoratore.
4. La retribuzione globale, da corrispondersi in rate mensili posticipate, è comprensiva della tredicesima mensilità e della indennità di liquidazione, che sono state calcolate nella retribuzione stessa.

Tutti i termini e le condizioni del Contratto non espressamente emendati dal presente Emendamento rimarranno in vigore a tutti gli effetti.

Yangon, 28/12/2021

Il Reggente di Sede AICS Yangon

Il Lavoratore



Allegati:

- Calcolo del compenso lordo spettante a Michele Romano periodo 01/01/2022 – 15/06/2022